



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri (TERZI DI SANT'AGATA)
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (MONTI)
con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (PROFUMO)
con il Ministro per i beni e le attività culturali (ORNAGHI)
e con il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione (RICCARDI)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 MAGGIO 2012

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Serbia, fatto a Roma il 13 novembre 2009

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	5
Analisi tecnico-normativa	»	10
Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)	»	14
Disegno di legge	»	18
Testo dell'accordo in lingua ufficiale e facente fede	»	20

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia rappresenta l'indispensabile strumento giuridico per avviare qualsiasi iniziativa e progetto di scambio culturale tra i due Paesi. Esso sostituirà nei rapporti bilaterali il precedente Accordo con la Repubblica federale popolare di Jugoslavia firmato a Roma il 3 dicembre 1960 e reso esecutivo ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1865.

Detto provvedimento risulta necessario per ovviare alla mancanza di ogni riferimento legislativo in materia, creatasi per i ben noti rivolgimenti storico-politici nei Balcani.

Come noto, l'impegno italiano nei confronti della Repubblica di Serbia è di primaria importanza strategica, sia da un punto di vista politico che commerciale e la cooperazione culturale ne è una delle chiavi di volta. La Repubblica di Serbia considera altresì l'Italia punto di riferimento cruciale nel suo percorso di avvicinamento all'Unione europea: l'Italia è percepita come interlocutore di importanza strategica anche in virtù dei richiami culturali che contraddistinguono le relazioni tra i due Paesi. In tale contesto, la cooperazione culturale e di istruzione ricopre un ruolo fondamentale nel rafforzamento dei rapporti bilaterali. Molte collaborazioni e attività in materia sono già state intraprese e necessitano di una più strutturata organizzazione e di una migliore finalizzazione, anche alla luce di una imprescindibile partecipazione agli specifici programmi dell'Unione europea e di altri organismi internazionali e regionali.

Lo scopo principale dell'Accordo è quindi di consolidare e di armonizzare i legami e la comprensione reciproca, fornendo al con-

tempo una risposta efficace alla forte richiesta di cultura e lingua italiana in Serbia.

Per quanto attiene al settore strettamente culturale, oltre a promuovere e favorire iniziative e collaborazioni in ambito artistico-culturale, attraverso l'organizzazione di eventi, nonché le cooperazioni a livello universitario e scolastico, consentendo l'offerta di borse di studio, l'Accordo faciliterà cooperazioni anche nella conservazione, tutela, restauro e valorizzazione del patrimonio artistico e demo-etnoantropologico, con particolare attenzione alla tutela del patrimonio archeologico, efficacemente contrastando altresì i trasferimenti illeciti di beni culturali. L'Accordo rappresenterà inoltre un valido strumento volto ad assicurare la protezione dei diritti d'autore e della proprietà intellettuale, in ottemperanza alle norme internazionali e nazionali.

L'Accordo prevede inoltre una stretta collaborazione nei campi dell'archivistica e della biblioteconomia, dell'informazione, dell'editoria, delle attività sportive nonché degli scambi giovanili, settore quest'ultimo particolarmente sentito dalle Parti.

Il testo si compone di un preambolo e 18 articoli. L'articolato si divide essenzialmente in quattro parti:

1) Individuazione delle finalità dell'Accordo (articolo 1);

2) Campi di collaborazione nei settori:

- della cultura, ivi compresi i settori archivistico, bibliotecario e dei media, arte ed istruzione, con ampio riferimento alla tutela e conservazione del patrimonio culturale nella sua più vasta accezione (articoli 2, 4, 6, 7, 8 e 10);

- dell'istruzione scolastica, professionale ed universitaria (articolo 3);

- degli scambi giovanili e delle attività sportive (articolo 12);

- degli archivi e delle biblioteche (articolo 11);

- del cinema, dei mezzi di comunicazione e dell'editoria, inclusa la tutela dei diritti d'autore (articoli 6, 7 e 10);

- dei progetti interuniversitari e post-universitari, privilegiando la mobilità, anche attraverso la concessione di borse di studio; la collaborazione per l'istruzione scolastica ed universitaria viene ampiamente dettagliata (articolo 3);

- della tutela del patrimonio culturale e archeologico anche mediante iniziative efficaci di contrasto al traffico illecito di beni culturali (articolo 9);

- del sostegno alle attività delle istituzioni culturali presenti nei rispettivi territori (articolo 5);

- della salvaguardia dei diritti umani, a cui l'Accordo fa specifico e dettagliato riferimento (articolo 14);

3) Modalità di esecuzione della cooperazione culturale e di istruzione:

- è incoraggiata la cooperazione multilaterale, in ambito europeo in particolare ed anche a livello regionale e locale (articoli 6 e 13);

- i programmi di cooperazioni saranno definiti dall'apposita Commissione mista (articolo 15);

4) Clausole di entrata in vigore, di eventuali modifiche, di soluzione delle controversie, di durata dell'Accordo stesso ed eventuale denuncia (articoli 16, 17 e 18).

RELAZIONE TECNICA

L'attuazione dell'Accordo con la Serbia in materia di collaborazione culturale comporta i seguenti oneri, in relazione ai sotto indicati articoli.

Articolo 3

Al fine di favorire le iniziative rivolte a migliorare la conoscenza del patrimonio culturale dei due Paesi, si prevedono le seguenti attività così quantificate:

Lettere (a) e (b)

Contributi ad istituzioni scolastiche secondarie della Serbia (in seguito denominate «straniere») per la creazione ed il funzionamento di cattedre di lingua italiana (MAE) € 12.000,00

Contributi ad istituzioni scolastiche straniere per la realizzazione di corsi e seminari di formazione ed aggiornamento di insegnanti locali di italiano (MAE) € 10.000,00

Contributi per il funzionamento di cattedre di lingua italiana presso Università straniere (MAE) € 15.000,00

Contributi ad istituzioni universitarie e culturali straniere per il finanziamento di corsi di formazione ed aggiornamento di livello universitario per docenti di italiano (MAE) € 10.000,00

Lettera (e)

Relativamente alla concessione di borse di studio a studenti della Serbia si prevede che l'Italia possa assegnare ogni anno 120 mensilità di borse di studio con i seguenti oneri annui:

(€ 620,00 x 120) (MAE) € 74.400,00

Lettere (f) e (g)

Per promuovere la collaborazione accademica tra i due Paesi, attraverso la stipula di intese fra università, lo scambio di docenti e la realizzazione di ricerche congiunte, si prevedono le seguenti attività, i cui oneri sono così quantificati:

Per gli scambi di docenti universitari vale il principio secondo il quale le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente. Sulla base di analoghe inizia-

tive di precedenti Accordi, si prevede che il nostro Paese possa ospitare annualmente le sottoindicate unità, la cui spesa è così suddivisa:

Spese di soggiorno x 5 docenti stranieri in Italia
(€ 120,00 x 10 giorni x 5 persone) (MAE) € 6.000,00

Sempre in relazione ai suddetti scambi, si prevede che l'Italia possa inviare in Serbia 5 docenti universitari, dei quali 2 nel settore dell'alta formazione artistica e musicale. I relativi oneri sono limitati alle sole spese di viaggio e sono così quantificati:

Spese per 5 biglietti aerei andata e ritorno Roma/
Belgrado/Roma (€ 500,00 x 5 persone) (MIUR) € 2.500,00

Contributi ad istituzioni universitarie per il finanziamento di accordi di cooperazione bilaterale per una spesa complessiva annua di (MIUR) € 50.000,00

Per promuovere la collaborazione tra le istituzioni accademiche dei due Paesi nell'ambito delle discipline artistiche, musicali, coreutiche e teatrali si prevedono iniziative con la spesa complessiva di (MIUR) € 50.000,00

Lettera (h)

Per La realizzazione di iniziative di formazione e produzione artistica nei settori delle arti visive, arti applicate, musica, danza e teatro si prevede un onere complessivo di (MIUR) € 30.000,00

Lettera (j)

Per la concessione di contributi volti a favorire l'invio di forniture librerie, materiale didattico e audiovisivo ad istituzioni scolastiche ed accademiche straniere, quale supporto per l'insegnamento della lingua italiana si prevede la spesa complessiva di (MAE) € 10.000,00

Totale onere articolo 3:

€ 269.900,00 (dei quali € 137.400,00 MAE ed € 132.500,00 MIUR)

Articolo 6

Per sviluppare la cooperazione nei settori artistico, cinematografico, teatrale e musicale, si prevede una spesa complessiva di (MAE) € 55.000,00

Per la promozione dell'attività cinematografica tra i due Paesi, attraverso l'invio di delegazioni e la partecipazione a manifestazioni di rilievo, si prevedono i seguenti oneri:

Invio in Serbia di una delegazione di 5 rappresentanti italiani appartenenti all'area della dirigenza per un periodo di 7 giorni:

Spese di viaggio per 5 biglietti andata e ritorno Roma/Belgrado/Roma (€ 500.00 x 5 persone)	€ 2.500,00
Spese di pernottamento (€ 100.00 al giorno x 7 giorni x 5 persone)	€ 3.500,00
Spese di vitto (€ 60.00 al giorno x 7 giorni x 5 persone)	€ 2.100,00
Sub-totale	(MBAC) € 8.100,00

Per la realizzazione di eventi di interesse reciproco nel settore della cinematografia, si prevede una spesa complessiva di (MBAC) € 13.900,00

Totale onere articolo 6:

€ 77.000,00 (di cui € 55.000,00 MAE ed € 22.000,00 MBAC)

Articolo 7

Per la concessione di premi e contributi, volti a promuovere in Serbia la traduzione e la pubblicazione del libro italiano (MAE) € 10.000,00

Totale onere articolo 7:

€ 10.000,00 (MAE)

Articolo 11

Per promuovere la conoscenza del patrimonio culturale dei due Paesi, si prevede di incrementare la collaborazione reciproca tra archivi e biblioteche, attraverso lo scambio di documentazione e di esperti, con gli oneri di seguito indicati:

Archivi:

Spese di soggiorno per 2 archivisti stranieri (€ 120,00 al giorno x 15 giorni x 2 persone)	€ 3.600,00
Spese di viaggio per 2 archivisti italiani (€ 500 x 2 biglietti andata e ritorno Roma/Belgrado/Roma)	€ 1.000,00

Biblioteche:

Spese di soggiorno per 1 bibliotecario straniero (€ 120,00 al giorno x 10 giorni)	€ 1.200,00
Spese di viaggio per 1 bibliotecario italiano (1 biglietto andata e ritorno Roma/Belgrado/Roma)	€ 500,00

Totale onere articolo 11:

€ 6.300,00 (MBAC)

Articolo 15

Per l'esame dei programmi operativi viene costituita una Commissione mista incaricata di redigere i Programmi esecutivi, che si riunirà ogni tre anni alternativamente in Italia ed in Serbia.

Nell'ipotesi dell'invio in missione di 3 funzionari dell'area della dirigenza, di cui 2 del MAE e 1 del MIUR per un periodo di 4 giorni, la relativa spesa viene così quantificata (un solo incontro nel corso dell'anno 2014):

Spese di viaggio per 3 biglietti aerei andata e ritorno Roma/Belgrado/Roma (€ 500,00 x 3 persone)	€ 1.500,00
Spese di pernottamento (€ 100,00 x 4 giorni x 3 persone)	€ 1.200,00
Spese per vitto (€ 60,00 al giorno x 4 giorni x 3 persone)	€ 720,00

Totale onere articolo 15:

€ 3.420,00 (solo per l'anno 2014 di cui € 2.280 MAE e € 1.140 MIUR)

In merito agli articoli 4 e 5 dell'Accordo, si precisa che essi non prevedono l'assunzione diretta di impegni e pertanto non ne derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato,

Pertanto l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, a decorrere dal 2012 e per ciascuno degli anni successivi, da iscriversi per € 132.500,00 per gli anni 2012 e 2013 e per € 133.640,00 per l'anno 2014 nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, per € 28.300,00 per gli anni 2012, 2013 e 2014 nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, per € 202.400,00 per gli anni 2012 e 2013 e per € 204.680,00 per l'anno 2014 nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri è il seguente:

	2012	2013	2014
Articolo 3	€ 269.900,00	€ 269.900,00	€ 269.900,00
Articolo 6	€ 77.000,00	€ 77.000,00	€ 77.000,00
Articolo 7	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Articolo 11	€ 6.300,00	€ 6.300,00	€ 6.300,00
Articolo 15	-	-	€ 3.420,00
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totale	€ 363.200,00	€ 363.200,00	€ 366.620,00
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Per l'applicazione della clausola di salvaguardia i programmi e le missioni da considerare sono: il programma «Sistema universitario e formazione post universitaria» e il programma «Istituti di alta cultura» della missione «Istruzione universitaria» dello stato di previsione del MIUR, il programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo» della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici» ed il programma «Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria» della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del MI-BAC, il programma «Cooperazione culturale e scientifica» della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del MAE.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I

ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo*

Il presente intervento soddisfa l'esigenza di costituire, promuovere, sostenere e aggiornare iniziative comuni in campo culturale e di istruzione, anche tenendo conto degli specifici programmi dell'Unione europea e di altri organismi internazionali a carattere regionale, con particolare riguardo all'Iniziativa Centro Europea ed all'Iniziativa Adriatico-Ionica. L'Accordo rappresenta inoltre un valido strumento volto a promuovere la salvaguardia dei diritti umani e la lotta contro ogni forma di discriminazione.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale*

Il quadro normativo nazionale è attualmente costituito dall'Accordo culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale popolare di Jugoslavia, firmato a Roma il 3 dicembre 1960, e reso esecutivo ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1869.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti*

Non si ravvisa alcun impatto diretto su leggi e regolamenti vigenti. Con l'entrata in vigore del presente atto normativo non sarà più vigente, nelle relazioni bilaterali con la Serbia, l'Accordo culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale popolare di Jugoslavia, firmato a Roma il 3 dicembre 1960.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali*

Non risultano elementi di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali*

L'intervento normativo si riferisce a relazioni tra Stati di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione e pertanto non invade le attribuzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

- 6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione*

Non emergono profili di incompatibilità.

- 7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa*

Trattandosi di ratifica di un trattato internazionale non risulta possibile la previsione di delegificazione né di strumenti di semplificazione normativa.

- 8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter*

Non risultano progetti di legge vertenti sulla materia all'esame del Parlamento.

- 9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto*

Non risultano giudizi pendenti di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II

CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

- 1) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario*

Le disposizioni dell'Accordo non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario e si allineano con quanto già previsto nell'ambito di analoghe convenzioni internazionali in materia.

- 2) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo progetto*

Non sussistono procedure d'infrazione su questioni attinenti l'intervento.

- 3) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali*

Le disposizioni dell'Accordo non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali e si allineano con quanto già previsto soprattutto nell'ambito di analoghe convenzioni internazionali in materia.

- 4) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto*

Allo stato attuale non si ha notizia di giudizi pendenti presso la Corte di giustizia dell'Unione europea relativamente ad analogo oggetto.

- 5) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto*

Non si ha notizia in merito ad indirizzi giurisprudenziali e pendenza di giudizi presso la Corte europea dei diritti dell'uomo.

- 6) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea*

In merito all'Accordo in oggetto non si dispone di particolari indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III

ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso*

Non si introducono nuove definizioni normative.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi*

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti*

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordo internazionale non è stata adottata la tecnica della novella.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo*

Con l'entrata in vigore del presente atto normativo non sarà più vigente, nelle relazioni bilaterali con la Serbia, l'Accordo del 1960.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente*

Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo*

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordo internazionale non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione*

L'esecuzione dell'Accordo non richiede l'adozione di atti normativi e non presenta specificità che possano incidere sul quadro normativo vigente. La costituzione di una Commissione mista (articolo 15 dell'Accordo), preposta alla sua corretta attuazione, consente da una parte di applicare soddisfacentemente l'Accordo e dall'altra di sorvegliarne gli sviluppi anche dal punto di vista finanziario e normativo.

Ai sensi dell'articolo 15 dell'Accordo in oggetto, l'attuazione del medesimo è demandata all'istituzione di una Commissione mista per la collaborazione in materia di cultura e di istruzione. Tale Commissione elaborerà Programmi esecutivi pluriennali e tratterà tutte le tematiche di collaborazione nell'ambito della cultura e dell'istruzione tra le Parti contraenti.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi*

Per la predisposizione dello schema di atto normativo sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso dell'Amministrazione.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

SEZIONE I

IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A) *Sintetica descrizione del quadro normativo vigente*

La materia è attualmente disciplinata dall'Accordo tra l'Italia e la Repubblica federale popolare di Jugoslavia, firmato a Roma il 3 dicembre 1960 ed entrato in vigore il 31 maggio 1963.

B) *Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione*

Il nuovo Accordo, firmato a Roma il 13 novembre 2009, costituisce la base indispensabile di qualsiasi iniziativa e progetto di scambio culturale tra i due Paesi. Detto provvedimento risulta necessario per ovviare alla mancanza di riferimenti legislativi attuali in materia, alla luce dei ben noti rivolgimenti storico-politici che hanno interessato la regione dei Balcani.

C) *Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo*

L'Accordo risponde alla necessità di abrogare un atto normativo ormai obsoleto (risalente a dicembre 1960) e di soddisfare l'esigenza di costituire, promuovere, sostenere e aggiornare iniziative comuni in campo culturale e di istruzione, offrendo un quadro di riferimento ai programmi di cooperazione diretta tra le Università e i centri culturali e consolidando le relazioni bilaterali tra i due Paesi.

D) *Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento*

L'obiettivo generale è quello di consolidare e di armonizzare i legami e la comprensione reciproca; nello specifico, di poter disporre di un quadro giuridico appropriato di riferimento cui ricondurre ogni forma di cooperazione nella cultura e nell'istruzione, nonché lo sviluppo degli scambi di tipo culturale, artistico, scolastico ed accademico e sportivo tra i due Paesi.

Attualmente non si dispone di dati relativi ai rapporti tra Italia e Serbia, in quanto aggregati ai dati generali delle ex-Repubbliche jugoslave ai

sensi dell'Accordo del 1960. Come parametro di riferimento si potrà utilizzare l'aumento degli interscambio culturale tra i due Paesi nel corso dei successivi anni.

E) *Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti di raggiungimento*

A beneficiare dell'Accordo saranno artisti, studenti, dottorandi, docenti, università, musei, centri e organismi di ricerca pubblici e privati nonché persone fisiche e giuridiche operanti nei campi della cultura e dell'istruzione.

SEZIONE 2

PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

La negoziazione è avvenuta coinvolgendo, per la parte italiana, il Ministero degli affari esteri (Direzione generale per la promozione del Sistema Paese e la Direzione generale per l'Unione europea) in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il Ministero per i beni e le attività culturali; per la parte serba, il Ministero degli affari esteri, il Ministero della cultura, il Ministero dell'educazione ed il Ministero per la gioventù e lo sport.

Più specificamente, l'attuazione dell'Accordo avverrà attraverso la redazione di un Programma esecutivo e sarà disciplinata dalle riunioni periodiche della Commissione mista che avrà il compito di perfezionare gli obiettivi e di stabilire le modalità degli interventi e i contributi finanziari necessari. Tali riunioni saranno precedute e seguite da scambi di informazioni con le Amministrazioni competenti e con organismi privati.

SEZIONE 3

VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO («OPZIONE ZERO»)

L'opzione di non intervento avrebbe ricadute negative sul ruolo *leader* dell'Italia in ambito europeo derivante dal mancato adempimento dell'obbligazione assunta sul piano internazionale con la firma dell'Accordo, determinando un deterioramento dei rapporti bilaterali. Inoltre le motivazioni alla base dell'Accordo escludono le opzioni di non intervento.

SEZIONE 4

VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO

Non esistono opzioni alternative alla ratifica parlamentare, né era possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello concordato con la controparte.

SEZIONE 5

GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

A) *Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti*

È stato applicato il metodo comparativo adottato in analoghi precedenti Accordi, dai quali è emersa la positività di tale tipo di intese.

B) *Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta*

Dall'opzione non derivano svantaggi. Dall'esecuzione dell'Accordo, grazie anche ad una maggiore possibilità di scambi, si attendono benefici nel settore delle relazioni culturali, in particolare per quanto concerne la migliore diffusione della cultura e della lingua italiana e per quanto attiene alle possibilità di collaborazioni in un settore di così prioritario interesse come quello relativo alla tutela del patrimonio artistico e culturale.

C) *Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti*

Non sussistono particolari obblighi informativi a carico dei destinatari.

D) *Eventuale comparazione con le altre opzioni esaminate*

Non si è proceduto a detta comparazione in quanto non sono emerse opzioni alternative per le motivazioni illustrate ai punti precedenti.

E) *Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio*

Non si ravvisano fattori incidenti sugli effetti del provvedimento, trattandosi di attività istituzionali già espletate dalle competenti Amministrazioni. A tal fine, è previsto un onere a carico dello Stato, per la quale è già prevista una copertura finanziaria a valere sui fondi del Ministero degli affari esteri.

SEZIONE 6

INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL MERCATO E DELLA COMPETITIVITÀ

Il provvedimento non è suscettibile di produrre effetti distorsivi nel funzionamento del mercato e nella competitività tra i destinatari degli effetti dell'Accordo.

SEZIONE 7

MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) *Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio*

I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento sono il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero per i beni e le attività culturali nell'ambito di un'apposita Commissione mista ai sensi dell'ex articolo 15 dell'Accordo.

B) *Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento*

All'Accordo sarà data pubblicità per gli ordinari canali riservati agli atti normativi, tramite il sito *internet* del Ministero degli affari esteri e presso le rispettive rappresentanze diplomatiche.

C) *Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio*

Il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero per i beni e le attività culturali sono le Amministrazioni titolate a gestire la materia con gli ordinari strumenti a loro disposizione. Esse effettueranno altresì il monitoraggio delle attività connesse.

D) *Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente alla VIR*

L'Accordo in questione ha durata illimitata (articolo 18). L'Accordo potrà altresì essere modificato in qualsiasi momento consensualmente dalle Parti (articolo 17). Il Ministero degli affari esteri, con cadenza biennale, effettuerà la prevista VIR, in cui verrà preso in esame l'effettivo aumento nel corso degli anni degli scambi in campo culturale, artistico, scolastico, accademico e sportivo, con benefici reali dal punto di vista economico e sociale tra i due Paesi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Serbia, fatto a Roma il 13 novembre 2009.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 3, 6, 11 e 15 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 22.900 per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e in euro 26.320 a decorrere dall'anno 2014, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 3, 6 e 7 del medesimo Accordo pari a euro 340.300 a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le spese di missione di cui ai citati articoli 3, 6, 11 e 15 dell'Accordo di cui all'articolo 1, il Ministro degli affari esteri, il Ministro per i beni e le attività culturali e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvedono al monitoraggio dei relativi oneri e riferiscono in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro competente, provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del pertinente programma di spesa e, comunque, della relativa missione del Ministero interessato. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE E DI ISTRUZIONE TRA IL
GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DI SERBIA**

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Serbia qui di seguito denominati le "Parti Contraenti",

SPINTI dal desiderio di sviluppare e intensificare i legami d'amicizia tra i due Paesi;

ANIMATI da mutuo desiderio di rafforzare la cooperazione tra i rispettivi Stati nei campi della cultura e dell'istruzione;

CONVINTI che gli scambi e la collaborazione nei campi summenzionati contribuiscano ad una migliore e reciproca conoscenza e comprensione fra i popoli italiano e serbo;

CONVINTI che i predetti scambi e collaborazioni possano essere ulteriormente sviluppati anche mediante intese dirette fra Ministeri, istituzioni culturali e di istruzione, nonché tra Regioni ed Amministrazioni locali dei due Stati;

CONSAPEVOLI inoltre dello sviluppo sempre più intenso dell'integrazione sia a livello europeo che regionale, le Parti Contraenti si impegnano a ricercare forme di collaborazione anche nell'ambito dei programmi dell'Unione Europea, dell'UNESCO e del Consiglio d'Europa, nonché nell'ambito dell'Iniziativa Centro Europea in particolare e di altri Organismi Internazionali e Regionali, al fine di promuovere ed incoraggiare un'adeguata partecipazione a tali programmi,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Finalità

Lo scopo del presente accordo è di realizzare programmi ed attività comuni atti a favorire la collaborazione culturale e di istruzione.

Articolo 2

Settori di collaborazione

Ciascuna delle Parti svilupperà e favorirà particolarmente:

- la cooperazione nei campi della cultura e dell'istruzione;
- la cooperazione per la tutela del patrimonio culturale, artistico ed archeologico;
- la cooperazione tra le istituzioni culturali, gli istituti di istruzione e di istruzione superiore, di alta formazione artistica, incluse le istituzioni musicali e coreutiche dei due Stati;
- la cooperazione nel settore artistico, mediante gli scambi di artisti, professionisti del settore artistico, esperti e studiosi, docenti e studenti universitari;
- la cooperazione in campo editoriale, verranno incoraggiate in particolare la traduzione e la pubblicazione di opere letterarie dell'altra Parte contraente;
- la cooperazione nel campo dei media, in particolare quella fra gli Enti televisivi e radiofonici dei due Stati;
- la cooperazione nel settore della protezione dei diritti d'autore e dei diritti connessi fra le

- rispettive amministrazioni competenti per materia;
- la cooperazione in campo bibliotecario, librario ed archivistico;

Articolo 3

Collaborazione nel settore dell'istruzione

Le Parti Contraenti favoriranno la cooperazione nel settore dell'istruzione, stimolando una migliore comprensione ed una più profonda conoscenza dell'arte, della cultura e del patrimonio linguistico ed archeologico dei due Paesi. Esse l'attueranno attraverso:

- a) l'insegnamento della lingua, della letteratura e della cultura dell'altra Parte;
- b) la cooperazione per la formazione di docenti della lingua dell'altra Parte;
- c) l'invio di lettori nell'altro paese, in regime di reciprocità, nonché ai fini del rispettivo sviluppo dell'insegnamento e della ricerca nel campo dell'italianistica e della serbistica;
- d) lo scambio di assistenti di lingua italiana e di lingua serba presso le rispettive scuole secondarie superiori;
- e) la concessione, in regime di reciprocità, di borse di studio a studenti universitari e post-universitari per lo svolgimento di studi e ricerche;
- f) lo sviluppo della collaborazione tra i rispettivi organismi universitari, attraverso l'intensificazione di progetti inter-universitari, lo scambio di docenti e ricercatori e la realizzazione di ricerche congiunte su temi di comune interesse;
- g) lo studio comparativo dei metodi e programmi didattici, universitari e di alta formazione artistica, musicale e coreica, auspicando altresì forme di cooperazione tra Atenei per l'eventuale rilascio di titoli congiunti e la conclusione di accordi per il reciproco riconoscimento di titoli e di periodi di studio universitari;
- h) lo sviluppo della collaborazione tra istituzioni della formazione delle discipline musicali, artistiche, archeologiche e del design, al fine di realizzare progetti congiunti a sostegno della mobilità e della partecipazione a programmi europei di cooperazione;
- i) l'estensione dei programmi di scambio di docenti esistenti tra i due Paesi agli istituti di istruzione primaria, secondaria che ne facciano richiesta;
- j) lo sviluppo di scambi di informazioni e di pubblicazioni scientifiche e pedagogiche nel settore dell'insegnamento delle lingue dei due Paesi;
- k) la cooperazione nell'ambito dei metodi e dei materiali didattici;
- l) gli scambi e i contatti diretti tra istituti scolastici, specialmente nel quadro di gemellaggi, e tra insegnanti.

Articolo 4

Patrimonio culturale

Ciascuna delle Parti Contraenti incoraggerà il restauro e la fruizione dei monumenti storici, la diffusione della tutela e dello studio del patrimonio culturale, archeologico e paesaggistico; esse promuoveranno altresì la qualità dell'architettura, dell'urbanistica e dell'arte contemporanea.

Le Parti Contraenti presteranno particolare attenzione alla ricerca storica, alla protezione, manutenzione e segnalazione dei monumenti serbi in Italia e dei monumenti italiani in Serbia.

Articolo 5

Istituti di Cultura

Ciascuna delle Parti contraenti sosterrà nella misura delle proprie disponibilità, l'attività degli Istituti di Cultura e delle rispettive sezioni, nonché dei Comitati della Società Dante Alighieri, promuovendo il loro funzionamento conformemente alla legislazione vigente nel Paese ove essi operano.

*Articolo 6***Collaborazione artistica**

Ciascuna delle Parti Contraenti favorirà ogni forma di scambio culturale e artistico al fine di una migliore reciproca conoscenza ed ulteriore avvicinamento fra i due Paesi.

A tale scopo esse promuoveranno in particolare modo:

- a) l'organizzazione di manifestazioni culturali ed artistiche nei più svariati settori: letteratura, arti figurative, architettura, arti sceniche, musica, danza, teatro, cinema ed audiovisivo;
- b) l'organizzazione di conferenze, seminari, atelier artistici, festival ed altri eventi di carattere culturale ed artistico;
- c) per quanto attiene alle iniziative di cui ai punti a) e b) del presente articolo, le Parti si impegnano a favorire la mobilità e la partecipazione agli specifici Programmi Europei e Regionali;
- d) La Commissione Mista, prevista al successivo Articolo 15, potrà predisporre proposte atte a favorire, secondo il principio della reciprocità, l'accesso di studenti, insegnanti e ricercatori a musei e siti culturali statali, sul territorio dei due Stati.

*Articolo 7***Collaborazione nell'editoria**

Le Parti Contraenti favoriranno la traduzione e l'edizione di opere letterarie e scientifiche, con particolare riguardo alle scienze umane, archeologiche e sociali.

*Articolo 8***Collaborazione nel settore dei media e delle produzioni radio-televisive**

Le Parti Contraenti favoriranno la collaborazione nel campo dei media, ed in particolare ogni forma di collaborazione fra gli Enti televisivi e radiofonici dei due Paesi.

*Articolo 9***Collaborazione per il contrasto al traffico illecito di beni culturali**

Le Parti Contraenti si impegnano a realizzare una stretta cooperazione, nelle azioni di prevenzione ed eliminazione del traffico illecito di opere d'arte, reperti archeologici, documenti ed altri oggetti d'interesse storico, culturale, demografico, etnologico ed antropologico, promuovendo lo scambio di informazioni ed attività di formazione ed addestramento fra le rispettive forze dell'ordine al fine di prevenire i reati attinenti al citato traffico illecito.

Le Parti Contraenti agiranno, secondo la rispettiva legislazione nazionale, nel rispetto degli obblighi della Convenzione Internazionale UNESCO del 1970 sulla Prevenzione e Proibizione degli Illeciti in materia di Importazione, Esportazione e Trasferimento di Proprietà di Beni Culturali e tenendo in considerazione i principi della Convenzione UNIDROIT del 1995 sui Beni Culturali Rubati ed Illecitamente Esportati e degli altri Accordi internazionali in materia ai quali entrambi i Paesi aderiscono.

Le Parti Contraenti si impegnano altresì a collaborare nella protezione del patrimonio culturale subacqueo, secondo le rispettive legislazioni in materia di archeologia subacquea, e tenendo conto dei principi della Convenzione Internazionale UNESCO del 2001 sulla Protezione del Patrimonio Culturale Subacqueo.

*Articolo 10***Diritti d'autore e Diritti connessi**

Le Parti Contraenti si impegnano a rafforzare la cooperazione bilaterale nel settore della protezione dei diritti d'autore e diritti connessi.

*Articolo 11***Biblioteche ed Archivi**

Le due Parti Contraenti incentiveranno la collaborazione nel campo dell'informatica bibliotecaria, promuoveranno i contatti diretti tra le biblioteche ed archivi, nonché lo scambio reciproco di specialisti e di pubblicazioni informative.

*Articolo 12***Settore giovanile e dello Sport**

Ciascuna delle Parti incoraggerà la cooperazione ed i programmi di scambio nel settore giovanile, così come la diretta cooperazione e lo scambio tra organizzazioni sportive dei due Paesi.

*Articolo 13***Collaborazione con Enti territoriali e Regioni**

Le Parti Contraenti si impegneranno a favorire gli scambi e le collaborazioni tra le Autorità locali e regionali dei rispettivi Paesi, secondo la legislazione vigente.

*Articolo 14***Diritti Umani**

Le Parti Contraenti si impegnano ad incoraggiare le attività nel settore dei diritti umani, in particolare contro il razzismo, l'intolleranza e le altre forme di discriminazione. Le Parti promuoveranno l'organizzazione di conferenze, seminari, così come attività specifiche, per favorire le relazioni fra competenti autorità nazionali e locali in questo settore.

*Articolo 15***Commissione Mista**

In vista dell'applicazione del presente Accordo, le due Parti istituiranno una Commissione Mista culturale e per l'istruzione incaricata di esaminare il progresso della cooperazione culturale e per l'istruzione e di concretizzare Programmi Esecutivi pluriennali, che recepiscano i principi generali e le disposizioni particolari del presente Accordo.

La Commissione Mista potrà sottoporre all'approvazione delle rispettive Autorità competenti le modifiche al presente Accordo ritenute necessarie. Le modifiche così concordate entreranno in vigore con le procedure fissate d'intesa tra le Parti.

Tale Commissione, si riunirà alternativamente nelle capitali dei due Paesi in date da concordarsi attraverso i canali diplomatici.

*Articolo 16***Entrata in vigore**

Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica all'uopo previste.

Con l'entrata in vigore del presente Accordo decadrà, a tutti gli effetti l'Accordo Culturale fra Repubblica Italiana e la Repubblica Federativa Popolare di Jugoslavia firmato il 3 dicembre 1960 a Roma.

*Articolo 17***Modifiche e Soluzione delle controversie**

Il presente Accordo può essere modificato in qualsiasi momento. Le modifiche al presente Accordo, convenute dalle Parti Contraenti, entreranno in vigore secondo le modalità stabilite per le vie diplomatiche.

Ogni controversia sorta fra le Parti Contraenti riguardo all'interpretazione ed all'applicazione del presente Accordo sarà risolta, per quanto possibile, tramite consultazione e negoziato.

*Articolo 18***Durata e validità**


Il presente Accordo avrà durata illimitata. Esso potrà essere denunciato, a mezzo di notifica, in qualsiasi momento da ciascuna delle Parti Contraenti e in tal caso la denuncia avrà effetto dopo sei mesi dal giorno di ricevimento della notifica stessa.

La denuncia del presente Accordo non influirà sulla realizzazione dei programmi avviati ai sensi dello stesso, salvo quanto diversamente stabilito dalla Parti.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti delle Parti Contraenti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto a *Belgrado* il *25* *dicembre* *1992*, in due originali, in lingua italiana e serba, tutti e due facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DI SERBIA

